

DIREZIONE SICUREZZA URBANA
Corpo di Polizia Locale
Il Vice Comandante

CIRCOLARE n. 75
10 novembre 2021

Oggetto: **Modifiche al Codice della Strada e alle disposizioni sui monopattini elettrici.
Conversione in legge del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121.**

Con la Legge 9 novembre 2021 n. 156 pubblicata nella G.U. n. 267 del 9.11.2021, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, è stato convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge n. 121/2021, recante *Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali* (circ. CPL n. 67/2021). Con riguardo alle disposizioni sulla circolazione stradale (gli articoli 1, 1-bis e 1-ter del provvedimento convertito), le modifiche al Decreto-Legge introdotte in sede di conversione sono state numerose, talune di particolare rilievo.

Con la Legge di conversione, infatti, in aggiunta alle modifiche agli articoli 7, 12, 61, 80, 116, 158 e 188, e all'introduzione dell'art. 188-bis del Codice della Strada, già presenti nel testo originario del Decreto-Legge (e già rassegnate nella circolare citata), sono stati anche modificati gli articoli 1, 3, 6, 10, 15, 23, 25, 40, 50, 52, 60, 61 (ulteriormente), 62, 68, 80 (ulteriormente), 86, 100, 105, 110, 116 (ulteriormente), 117, 121, 122, 126-bis e relativa tabella-punti, 138, 142, 147, 158 (ulteriormente), 171, 173, 175, 177, 180, 188 (ulteriormente), 188-bis (ulteriormente), 191, 196, 203, 213, 214 e 215-bis dello stesso Codice.

Di particolare rilevanza, con la Legge di conversione sono state modificate anche le disposizioni riguardanti la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già contenute nei commi 75 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 (circolari CPL n. 7/2020 e 8/2020).

Come già può intuirsi dal numero di articoli oggetto dell'intervento normativo e dall'ampiezza dei temi coinvolti, questa circolare si limiterà a rassegnare sinteticamente le disposizioni modificate, evidenziando quelle di maggiore interesse per l'attività operativa di polizia stradale, rinviando alla lettura diretta delle norme aggiornate, qui allegate, per ulteriori approfondimenti e a successive circolari per l'esame di specifici temi, anche alla luce di eventuali indicazioni ministeriali fornite successivamente. È inoltre qui allegata la tabella schematica delle violazioni alle disposizioni sui monopattini elettrici.

LE NUOVE DISPOSIZIONI

Le modifiche al Codice della Strada

All'articolo 1, comma 1, sui principi generali, è stato inserito un riferimento alla tutela dell'ambiente.

All'articolo 3 sono state operate variazioni lessicali non sostanziali.

All'articolo 6 è stato inserito un riferimento sulla particolare tutela da riservare ai siti UNESCO.

All'articolo 10, all'elencazione dei trasporti in condizioni di eccezionalità è stata aggiunta una ulteriore specificazione riguardante il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di cosa indivisibile eccedente i limiti di cui agli articoli 61 e 62.

All'articolo 15, la sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi di cui al comma 1, lett. f-bis) *"insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento"* è aumentata, passando da *"da euro 108 a euro 433"* a *"da euro 216 a euro 866"*; la sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi di cui al comma 1, lett. i) *"gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa"* è aumentata, passando da *"da euro 26 a euro 102"* a *"da euro 52 a euro 204"*.

All'articolo 23 è stato inserito uno specifico divieto a forme di pubblicità contenenti messaggi lesivi delle diverse sensibilità elencate nella stessa disposizione, con modalità di attuazione da definire con successivo provvedimento. È stata inoltre inserita una norma che consente a società private o ad altri enti cui sia affidata la manutenzione a titolo gratuito di aree verdi al centro di rotonde, l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio.

All'articolo 25 si provvede alla precisa attribuzione delle rispettive titolarità sulla realizzazione e manutenzione di sottopassi e sovrappassi su incroci sfalsati tra strade appartenenti ad enti diversi.

All'articolo 40, al comma 11, nelle disposizioni sulla precedenza ai pedoni da osservare da parte dei conducenti di veicoli sugli attraversamenti pedonali, è aggiunto l'obbligo di precedenza, non soltanto verso i pedoni che hanno iniziato l'attraversamento, ma anche verso coloro che si accingono a farlo. Questa disposizione si coordina con nuove e specifiche norme di comportamento sugli attraversamenti pedonali inserite nell'articolo 191 (vedi sotto).

All'articolo 50 è stata modificato il limite di lunghezza dei velocipedi che passa da 3 a 3,5 metri.

All'articolo 52 è stato introdotto il limite di potenza per ciclomotori alimentati a energia elettrica fissato a 4.000 watt.

All'articolo 60, relativo ai mezzi d'epoca e di interesse storico e collezionistico, sono inserite le modifiche necessarie a ricomprendere nella categoria anche ciclomotori e macchine agricole.

All'articolo 61, già modificato dal Decreto-Legge nella sua formulazione originaria prima della conversione, è stato ulteriormente aumentato il limite di lunghezza totale di autoarticolati e autosnodati, che passa da 18 a 18,75 metri.

All'articolo 62 è stato aumentato il limite di massa complessiva a pieno carico di autobus e filobus a due assi che passa da 19 a 19,5 tonnellate.

All'articolo 68, sulle caratteristiche dei velocipedi, sono esplicitate le condizioni che prevedono l'obbligo di utilizzo delle segnalazioni visive da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati.

All'articolo 80, già modificato dal Decreto-Legge nella sua formulazione originaria prima della conversione, è stato ora aggiunta la previsione dell'adozione di un successivo decreto ministeriale che stabilisca le modalità di riqualificazione - a fini di revisione dei veicoli a GPL - delle bombole, secondo la normativa europea.

All'articolo 86 viene estesa a motocicli e velocipedi la possibilità di effettuare il servizio di piazza, finora prevista solo per le autovetture con conducente e taxi.

All'articolo 100 viene introdotta una deroga, relativamente ai veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada secondo la quale, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, tali veicoli possono esporre, in luogo della targa un pannello auto-costruito, di pari dimensioni, a fondo giallo con cifre e lettere nere, che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo.

All'articolo 105, sul traino di macchine agricole, è stato aumentato il limite di lunghezza dei convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate, che passa da 16,50 a 18,75 metri.

All'articolo 110 viene estesa, con limitazioni, a ulteriori categorie di soggetti, rispetto a quelli a cui era finora consentito, la possibilità di ottenere il rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica alla circolazione per macchine agricole.

All'articolo 116, già modificato dal Decreto-Legge nella sua formulazione originaria prima della conversione, estende alle autoscuole la possibilità di svolgere i corsi di primo soccorso ora previsti per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.

All'articolo 117, viene stabilito che la limitazione per i neopatentati di categoria B a condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e di 70kW, per gli autoveicoli di categoria M1, non si applica se al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.

All'articolo 121 viene prevista la possibilità di ripetere la prova pratica dell'esame di guida per due volte (una prima prova; una seconda, se fallita la prima; e una terza, se fallita anche la seconda).

All'articolo 122 è stato precisato che agli aspiranti autorizzati a esercitarsi alla guida per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A (finora la norma indicava la sola categoria A), quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona

in funzione di istruttore, non si applica l'obbligo corrispondente previsto invece per gli altri veicoli. Con le modifiche è stata anche abrogata la limitazione, e la relativa sanzione, che, per questi veicoli, consentiva di esercitarsi alla guida solamente in luoghi poco frequentati. La validità dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida è stata estesa dagli attuali 6 mesi a 12 mesi.

All'articolo 126-bis sono state aggiornate le indicazioni relative alla modalità di comunicazione delle variazioni di punteggio mediante il portale dell'automobilista. È stata inoltre modificata la tabella dei punteggi in relazione agli articoli 158 (raddoppiati i punti per la violazione del comma 2, lett. g) e 188 (triplicati i punti per la violazione del comma 4; di nuova assegnazione i punti per la violazione del comma 5):

Art. 158 - Comma 2, lettere d) [~~g~~] e h) - punti 2

Art. 158 - Comma 2, lettera g) - punti 4

Art. 188 - Comma 4 - punti [~~2~~] 6

Art. 188 - Comma 5 - punti 3

All'articolo 138 è inserita una disposizione di favore sull'utilizzo di rimorchi con veicoli della Protezione Civile, di enti locali e di enti del Terzo settore nell'utilizzo per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità.

All'articolo 142 è stato inserito l'obbligo per gli enti destinatari dei proventi delle sanzioni alle violazioni ai limiti massimi di velocità stabiliti nello stesso articolo, di pubblicare sui rispettivi siti internet istituzionali la relazione annuale sull'ammontare di detti proventi e sulla loro destinazione.

All'articolo 147 è stata prevista la possibilità che il mancato rispetto del divieto di attraversamento dei passaggi a livello possa essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni.

All'articolo 158, già modificato dal Decreto-Legge nella sua formulazione originaria prima della conversione, sono oggetto di modifica le disposizioni sugli spazi riservati ai veicoli elettrici. In particolare, la precedente lettera h-bis) del comma 1 è sostituita dalle seguenti:

"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;

h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257." Dal punto di vista sostanziale, la novità riguarda l'applicazione del divieto di sosta anche ai veicoli elettrici che permangono negli spazi riservati alla ricarica senza effettuare l'operazione di ricarica ovvero vi permangono per oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Le violazioni sono sanzionate ai sensi del comma 5.

Come già visto sopra nelle modifiche alla tabella dell'articolo 126-bis, la violazione di cui alla lettera g) del comma 2, *"[sosta] negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli"*, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è ora prevista la decurtazione di 4 punti sulla patente (erano 2).

All'articolo 171, la modifica riguarda le sanzioni per il trasporto di passeggero non munito di casco. Finora, come noto, della violazione rispondeva il passeggero maggiorenne ovvero, nel caso in cui il passeggero fosse minorenni, rispondeva il conducente. Con l'attuale modifica, l'età anagrafica del passeggero diventa irrilevante e della violazione risponde comunque *anche* il conducente. Che, in altri termini, significa che per questa violazione le contestazioni dovranno essere due, da contestare distintamente al passeggero e al conducente; da contestare entrambe al conducente, se il passeggero è un minore. Se anche il conducente è un minore, entrambe le violazioni sono da contestare a colui che esercita la responsabilità genitoriale nei confronti di quest'ultimo.

All'articolo 173 è stato ampliato il gruppo dei dispositivi di cui viene vietato l'utilizzo al conducente durante la marcia. La disposizione vieta ora espressamente, oltre agli apparecchi radiotelefonici, l'utilizzo di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante.

All'articolo 175 viene esteso il divieto di circolazione su autostrade, strade extraurbane principali e altre strade, individuate con decreto, a motocicli a motore elettrico di potenza inferiore a 11 kW.

All'articolo 177 estende ai motoveicoli impiegati in servizi di emergenza sanitaria o servizi urgenti di istituto la possibilità di utilizzo del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Con successivo decreto verranno definite le disposizioni di attuazione della norma.

All'articolo 180, comma 8, è aggiunto il seguente periodo: *“L'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione”*. La disposizione formalizza ora - e impone - una prassi già consolidata in sede operativa.

All'articolo 188, già modificato dal Decreto-Legge nella sua formulazione originaria prima della conversione, è stata ora inserita una ulteriore disposizione che prevede dal 1/1/2022 la gratuità della sosta nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento per i veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari dell'apposito contrassegno, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. Peraltro, come è noto, analoga disposizione è da tempo già stata adottata nel nostro territorio comunale.

All'articolo 188-bis, introdotto dal Decreto-Legge, è stata apportata una modifica lessicale.

All'articolo 191 è stato riformulato il comma 1 nel tentativo di accrescere la tutela dei pedoni nei confronti dei conducenti di veicoli, anticipando la cautela di questi ultimi e il relativo obbligo di fermarsi dalla fase in cui i pedoni *“si accingono ad attraversare”*, come previsto nella formulazione sostituita, a quella in cui si trovano *“nelle immediate prossimità”*, nella nuova formulazione. Per pronta disponibilità, si riporta il testo del nuovo comma 1 dell'articolo: *“Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui*



ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4".

All'articolo 196, in relazione alla responsabilità solidale per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di locazione senza conducente, la modifica rimarca la già prevista responsabilità in solido del solo locatario con l'autore della violazione, *"in vece del proprietario"*. Diversamente, nella locazione di ciclomotori, la nuova disposizione prevede che la responsabilità del locatario sia condivisa con l'intestatario del *"contrassegno di identificazione"*. Deve ritenersi, ma sul punto saranno necessari i chiarimenti ministeriali, che il riferimento al "vecchio" contrassegno debba essere ora attualizzato alla targa di cui all'articolo 97 CdS.

All'articolo 203, in tema di ricorso al Prefetto, sono state inserite le disposizioni che sanciscono anche all'interno del Codice la possibilità di inoltrare il ricorso, all'Autorità o all'organo di polizia stradale procedente, mediante posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato.

All'articolo 213 sono state inserite disposizioni assai rilevanti sul piano procedurale, sulle quali, prevedibilmente, interverranno anche successive indicazioni ministeriali. Le nuove disposizioni prevedono nuovi adempimenti procedurali da parte dell'Autorità amministrativa e da parte dell'organo di polizia stradale che ha proceduto al sequestro del veicolo; si riportano le disposizioni riguardanti i nuovi adempimenti in carico a quest'ultimo: *"Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione"*; lo stesso articolo stabilisce inoltre che: *"Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile (...) per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al PRA"*.

All'articolo 214 è stata operata una correzione lessicale ad una inesattezza contenuta nel testo.

All'articolo 215-bis sono state modificate alcune disposizioni riguardanti le attività delle depositerie di cui all'articolo 8 del DPR 571/82 che, come è noto, nel nostro ambito territoriale sono state da tempo sostituite dal sistema dei custodi-acquirenti.

Le disposizioni sui monopattini elettrici

Con l'articolo 1-ter introdotto dalla legge di conversione sono state interamente sostituite le disposizioni contenute nei commi da 75 a 75-septies dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 riguardanti la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Sul piano formale, la sostituzione è stata operata con l'inserimento di 23 nuovi commi (dal comma 75 al comma 75-vicies ter), in luogo degli 8 commi finora presenti, nella stessa collocazione all'interno dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.

Sul piano sostanziale, si è trattato di una risistemazione, con una lievi modifiche, delle disposizioni già attualmente in vigore.

Il quadro sistematico delle nuove norme è ora così composto: ai commi 75 e 75-bis, le disposizioni di carattere generale sulle caratteristiche tecniche; al comma 75-ter, le disposizioni per gli enti locali; al comma 75-quater, il divieto di circolazione ai monopattini con caratteristiche diverse da quelle previste; al comma 75-quinquies, l'equiparazione ai velocipedi, fatte salve le presenti disposizioni; ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies, le disposizioni sulla circolazione; al comma 75-quinquiesdecies, le disposizioni sulla sosta; ai commi 75-sexiesdecies e 75-septiesdecies, le disposizioni per gli operatori di noleggio; ai commi da 75-duodevicies a 75-vicies bis, le sanzioni, con rinvio all'applicazione delle regole sanzionatorie e procedurali del Codice della Strada; al comma 73-vicies ter, le disposizioni programmatiche per il MIMS.

Il comma 75 stabilisce che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:

- a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 del DM 4/6/2019;
- b) assenza di posti a sedere;
- c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- d) segnalatore acustico;
- e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità stabiliti;
- f) la marcatura europea CE,

Il comma 75-quater vieta la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75.

Il comma 75-undevicies prevede che chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 100 a euro 400 (PMR non ammesso). Il comma 75-vicies prevede inoltre che alla violazione del comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, con applicazione dell'articolo 213 CdS.

I commi da 75-sexies a 75-quaterdecies stabiliscono le regole sulla conduzione dei monopattini nella circolazione, che ripropongono sostanzialmente le disposizioni già attualmente in vigore. Si segnalano le novità riguardanti l'obbligo di utilizzo di casco omologato UNI EN 1078 o UNI EN 1080 (i caschi in uso per i velocipedi), per i conducenti minorenni, e la riduzione del limite di velocità da 25 a 20 km/h, dove è consentita la circolazione, escluse le aree pedonali dove il limite è rimasto a 6 km/h.

Il comma 75-duodevicies prevede che chiunque viola le disposizioni dei commi da 75-sexies a 75-quaterdecies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 50 a euro 250 (PMR = euro 50; PMRS = euro 35).

Il comma 75-quinquiesdecies ribadisce il divieto di sosta sui marciapiedi, salvo che nelle aree individuate dai comuni e consente la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

Il comma 75-vicies semel prevede che alla violazione del comma 75-quinquiesdecies consegue l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'articolo 158, comma 5, CdS per ciclomotori e motoveicoli, pari a euro da 41 a 168 (PMR = euro 41; PMRS = euro 28,70).

Con la completa sostituzione delle disposizioni previgenti, è stata eliminata senza un corrispondente adeguamento anche la precedente disposizione del comma 75-quinquies che prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni commesse con i dispositivi di mobilità personale (*segway, hoverboard e monowheel*), utilizzati nella sperimentazione prevista dal DM 4/6/2019. Conseguentemente, al momento, per l'utilizzo di detti dispositivi al di fuori delle sedi stradali stabilite dal predetto Decreto Ministeriale, in accordo con la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, ultimo periodo, dello stesso Decreto Ministeriale, troveranno applicazione, dove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 8 e 9, CdS.

Il Vice Comandante
Dott. Paolo Ghirardi

Allegati:

- Testo coordinato del Decreto-Legge n. 121/2021 con legge di conversione (estratto)
- Articoli d'interesse introdotti o modificati dalla Legge di conversione n. 156/2021
- Tabella violazioni monopattini elettrici